



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 21  
DEL 13.02.2019

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: RINNOVO COLLABORAZIONE CON IL CAF CGIL - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER RICHIESTE E RELATIVE ISTRUTTORIE PERTINENTI IL BONUS GAS – ENERGIA E BONUS IDRICO. PERIODO: 2019-2021 .**

L'anno *duemiladiciannove*, addì *tredecì* del mese di *febbraio* alle ore **13,30** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1</b>	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
<b>2</b>	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	-	X
<b>3</b>	PIAZZA Walter	Assessore	-	X
<b>4</b>	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
<b>5</b>	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. LELLA Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 21 in data 13.02.2019

OGGETTO: RINNOVO COLLABORAZIONE CON IL CAF CGIL - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER RICHIESTE E RELATIVE ISTRUTTORIE PERTINENTI IL BONUS GAS – ENERGIA E BONUS IDRICO. PERIODO: 2019-2021.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che l'INPS e la piattaforma SGATE ovvero il sistema regionale di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche hanno stipulato appositi atti amministrativi con i Centri di assistenza fiscale per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, con recepimento telematico presso la banca dati degli stessi INPS ed SGATE dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, per il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, a seguito di attività relativa alla compilazione delle dichiarazioni DSU-ISE, gli stessi centri fiscali completano il loro compito con la trasmissione finale delle certificazioni prodotte quale atto conclusivo per l'ottenimento dei benefici, a seguito di controlli effettuati dal servizio comunale preposto.

RICHIAMATA le proprie precedenti deliberazioni mediante le quali si provvedeva a convenzionarsi con i CAF presenti sul territorio bellinzaghese -CISL – CGIL- per l'effettuazione dei servizi in oggetto fino a tutto il 2018.

SOTTOLINEATA la volontà espressa da questa A.C. di continuare ad offrire un servizio rapido e specialistico ai cittadini che rientrano nelle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

DATO ATTO che il CAF CGIL si è dichiarato disposto a proseguire nella collaborazione di cui trattasi per la durata di ulteriori tre anni, vale a dire sino a dicembre 2021.

PRESO ATTO che i compensi richiesti per l'accesso al BONUS GAS-ENERGIA E BONUS IDRICO sono i seguenti: € 3,00 più IVA 22% per ogni pratica trasmessa con inserimento delle certificazioni - auto dichiarate nel sistema INPS e SGATE ovvero fino al compimento dell'iter relativo alle richieste di agevolazione tariffaria;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI gli articoli 48 e 49 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli allegati espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi Responsabili sulla presente proposta;

CON votazione palese unanime;

## DELIBERA

1. DI RINNOVARE, per i motivi esposti in narrativa, la Convenzione in essere con il CAF CGIL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SRL di Torino, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. DI AUTORIZZARE, secondo quanto stabilisce il D.Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy), il trattamento dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico – Bonus Energia e Gas – conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche; nonché il trattamento dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico – Bonus Energia conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche e la loro conservazione.
3. DI PROVVEDERE - con determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona - all'imputazione della relativa spesa, quantificata in presunti € 500,00 + IVA annui.
4. DI PREVEDERE la durata della suddetta convenzione in tre anni, a decorrere da gennaio 2019 a dicembre 2021
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza della sua attuazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

## “CONVENZIONE BONUS TARIFFA SOCIALE”

**Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica, la fornitura di gas naturale e acqua sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e ai sensi del DPCM 13 ottobre 2016.**

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

### TRA

Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_, Cap \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ rappresentato dal/dalla Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ di seguito denominato Comune.  
Indirizzo PEC \_\_\_\_\_

### E

il CAAF CGIL Piemonte e Valle d'Aosta Srl con sede operativa ed amministrativa sita in Corso Brescia 71/d, 10152 Torino, C.F. e P.I. 06418720014, nella persona del proprio legale rappresentante PUOZZO ADELCHI, nato a Alessandria il 16/08/1964 C.F. PZZDCH64M16A182C, tel. 0112873654, e-mail: [ufficio.convenzioni@caafcgil.com](mailto:ufficio.convenzioni@caafcgil.com), pec : [caafcgil@legalamil.it](mailto:caafcgil@legalamil.it), munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAAF.

### PREMESSO

- che il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti e che l'Autorità per dar corso alle richiamate disposizioni ha emanato il Testo integrato sulle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua (TIBSI) con deliberazione n.21 del dicembre 2017, 897/2017/R/IDR;
- che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, co.9 stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ,ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti e che l'Autorità, per dar corso alle richiamate disposizioni, ha emanato il Testo integrato sulle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua (TIBSI) con deliberazione n.21 del dicembre 2017, 897/2017/R/IDR;

- che le condizioni di accesso al bonus idrico sono le medesime di quelle richieste per l'ammissione al bonus elettrico e gas e gli utenti del servizio idrico possono presentare domanda di bonus congiuntamente a quella per il bonus elettrico e gas;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 co.4 D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAAF;
- che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art.3, co. 3, lett.d) del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (CAAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

### **VISTO**

- Che il Dpcm del 5/12/2013 n.159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'art. 2, co.1 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 , ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'articolo 10, co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art.32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all' amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale é richiesta la prima prestazione o alla sede dell' Inps competente per territorio;
- Che l'INPS, ai sensi dell'art.11, co.4 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;
- Che ai sensi all'art. 10 co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Servizio ISEE**

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della sola compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciando al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, così come previsto dal Dpcm del 5/12/2013 n.159 e dall'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- al solo dichiarante che abbia conferito specifico mandato al CAAF, consegna dell'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi rilasciati dall'INPS.

Nel caso in cui il cittadino risulti già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati dichiarati, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione.

### **Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia, gas e idrico**

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- la compilazione e la stampa dei moduli ai richiedenti in possesso della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e ove quest'ultima non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto regolare ricevuta di presentazione;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF/Società Servizi Convenzionate presenti sul territorio;

### **Art. 3 - Impegni del Comune**

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli del CAAF e delle Società di Servizi disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;
- informare l'utenza che, all'atto della compilazione della DSU, il CAAF consegna ricevuta di avvenuta presentazione e che l'Attestazione ISEE sarà rilasciata dall'INPS entro 10 gg lavorativi; la consegna all'utenza dell'Attestazione ISEE da parte del CAAF potrà avvenire solo in presenza di specifico mandato;
- abilitare il CAAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus Energia e Gas e idrico, comunicando al caaf il tipo di abilitazione scelto (domanda sospesa/presentata) e la data di attivazione della delega nella piattaforma SGATE;
- dare comunicazione al CAAF che il/i gestori della fornitura idrica pubblica è/sono \_\_\_\_\_.
- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente per i servizi oggetto di tale convenzione.

### **Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE**

Il CAAF trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it);

- la trasmissione avviene solo in presenza di abilitazione del CAAF da parte del Comune;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

#### **Art. 5 - Conservazione dei documenti**

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Energia e Gas - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

#### **Art. 6 – Obblighi del CAAF relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il CAAF è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora il CAAF non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al CAAF e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati**

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

#### **Art. 8 - Copertura assicurativa**

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di \_\_\_\_\_ rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il CAAF non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori o inadempienze commesse dal richiedente.

#### **Art. 9 - Compenso**

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAAF al Comune a titolo oneroso.

Il compenso viene definito in € 3,00 più IVA , con adeguamento ISTAT annuale, per ogni pratica trasmessa dal CAAF alla piattaforma SGATE riferita alla compensazione tariffaria per l'energia elettrica ; € 3,00 più IVA , con adeguamento ISTAT annuale, per ogni pratica trasmessa dal CAAF alla piattaforma SGATE riferita alla compensazione tariffaria per il gas; € 3,00 più IVA , con adeguamento ISTAT annuale, per ogni pratica trasmessa dal CAAF alla piattaforma SGATE riferita alla compensazione tariffaria per l'acqua ;

Il compenso sarà altresì riconosciuto in caso di nuova domanda a fronte di errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale/annuale. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta elettronica, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto indicando i codici CIG \_\_\_\_\_ e CUU \_\_\_\_\_

### **Art. 10 - Obblighi**

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

### **Art. 11 - Durata**

La presente convenzione decorre da \_\_\_\_\_ e scadrà il \_\_\_\_\_; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa - previa comunicazione scritta (Pec o Raccomandata) o decadenza della convenzione tra il CAAF CGIL Piemonte e VDA srl e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Per il Comune (Responsabile del settore):

\_\_\_\_\_

Per il CAAF CGIL PVA srl (Il legale rappresentante):

\_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

*F.to Dott. DELCONTI Giovanni*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. LELLA Francesco*

\*\*\*\*\*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **11.03.2019** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

Dalla residenza municipale, **11.03.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. LELLA Francesco*

\*\*\*\*\*